

Allegato "A"



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

REGOLAMENTO INTERNO

Società Cooperativa " CASTAGNE DI MONTELLA " a R. L.

Articolo 1 – Premessa

1. Il presente regolamento interno:
 - E' stato approvato dall'assemblea della cooperativa in data 22 Dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 23 Dicembre 2002;
 - Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci;
 - Esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione provinciale del lavoro.
2. Le disposizioni del presente regolamento, si intendono applicabili a tutte le categorie dei soci.
3. E' applicabile a tutti i soci della cooperativa;
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Articolo 2 – Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente Regolamento Interno ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell'articolo 4 dello statuto – di disciplinare le modalità di conferimento dei prodotti e sottoprodotti, le misure degli acconti e del saldo da corrispondere ai conferimenti, le modalità per il rinnovo delle cariche sociali, l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

In particolare, le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

Articolo 3

La Società Cooperativa a r. l. "Castagne di Montella":

- a. Effettua qualsiasi processo di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione per raggiungere gli scopi sociali.
- b. Ogni socio si obbliga a conferire alla Cooperativa tutto il prodotto annualmente raccolto, fatta eccezione della quantità necessaria all'uso o consumo personale.

MODALITA' DI CONFERIMENTO

Articolo 4 – Castagne Fresche Scelte

1. Il prodotto conferito non dovrà avere difetti (Bacato) superiore al 5%, altrimenti verrà declassato come prodotto in massa.
2. Per il sottocrivello scelto, il bacato non dovrà essere superiore al 5 %, altrimenti verrà declassato come prodotto in massa.
3. Il socio che non utilizzerà lo scarto e il sottocrivello di castagne scelte per una ulteriore lavorazione ha l'obbligo del conferimento alla cooperativa.
4. Al momento della consegna sarà stabilito, su un campione di Kg 1, con annotazione sul Documento di Trasporto:
 - Il peso.
 - La pezzatura, alla quale si applica quella inferiore nel caso del numero intermedio + 1.

- Esempio: nel caso il numero dei frutti è: N. 59 = pezzatura 55/60; N. 64 = pezzatura 60/65; N. 69 = pezzatura 65/70; N. 60 = 60/65; N. 65 = 65/70; N. 70 = 70/75; e così anche per le altre pezzature.
5. La detrazione per calo peso e altri corpi estranei è del 2%.
6. Il pagamento sarà effettuato in base alla pezzatura conferita.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

7. Nel caso in cui la pezzatura si effettua su più campionature da Kg 1, si applica la media aritmetica semplice della pezzatura.

Articolo 5 – Castagne Fresche in Massa

1. Il prodotto deve essere conferito come raccolto, possibilmente in giornata.
2. Al momento della consegna sarà stabilito, su un campione di Kg 1, con annotazione sul Documento di Trasporto:
 - il peso;
 - la Pezzatura;
 - la percentuale di difetto (Bacato).
3. La pezzatura, su un campione di Kg 1, si effettua nel seguente modo:
 - Separazione dei frutti idonei e di quelli non idonei.
 - Conta dei frutti idonei e di quelli non idonei, la somma determina la pezzatura - (Esempio: nel caso in cui, il numero dei frutti idonei sia 55 e il numero dei frutti non idonei sia 19, la somma $55+19 = 74$ esprime la pezzatura $70/75$).
4. La percentuale di difetto verrà stabilita nel seguente modo:
 - Pesa dei frutti idonei, per determinare la percentuale di prodotto difettoso (bacato).
5. Nel caso in cui, la pezzatura si effettua su più campionature da Kg 1, si applica la media aritmetica semplice della pezzatura e delle percentuali di difetto del prodotto.
6. La detrazione per calo peso e altri corpi estranei è del 4%.
7. Il pagamento sarà effettuato sulla base della media aritmetica semplice di tutti i conferimenti.

Articolo 6 – Castagne Fresche Curate

Non si accettano conferimenti di Castagne Fresche Curate.



Articolo 7 – Castagne Secche Sgusciate

1. Al momento della consegna sarà stabilito, su un campione di Kg 1, con annotazione sul Documento di Trasporto:
 - Il peso;
 - La pezzatura;
 - La percentuale di scarto (Bacato);
 - La percentuale di muffa;
 - La percentuale di umidità;
 - Altri difetti riscontrati.
2. Le pezzature sono suddivise per il numero di frutti:
 - Pezzatura 200/250;
 - Pezzatura 250/300;
 - Pezzatura 300/350;
 - Pezzatura 400/500.
3. La pezzatura, su un campione di Kg 1, si effettua nel seguente modo:
 - Separazione dei frutti idonei da quelli non idonei;
 - Conta dei frutti idonei e di quelli non idonei, la somma determina la pezzatura (Esempio: nel caso in cui, il numero dei frutti idonei sia 283 e il numero dei frutti non idonei sia 16, la somma $283 + 16 = 299$ esprime la pezzatura 250/300).
4. La percentuale di difetto verrà stabilita nel seguente modo:
 - Pesa dei frutti idonei, per determinare la percentuale di prodotto difettoso (bacato, ammuffite, ecc...).
5. La prima scelta deve essere conferita:
 - Con assenza di muffe (piruto);
 - Con Bacate non superiore al 2%;
 - Con Vestite non superiore al 4%;



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

- Con umidità non superiore all'11%;
 - Con assenza di prodotto rosso o scuro.
6. Nel caso in cui, la Prima Scelta presenti una percentuale di Vestite, Bacate e muffe in misura superiore a quella consentita, il prodotto sarà declassato nella Seconda Scelta.
 7. Nel caso in cui, la Prima Scelta presenti una percentuale di vestite che supera il 30%, il prodotto sarà declassato nel conferimento delle vestite.
 8. Nel caso in cui, la prima scelta presenti una percentuale di scarto che supera il 40%, il prodotto sarà declassato nel conferimento dello scarto.
 9. In tutti gli altri casi (Esempio: castagne rosse, scure, ammuffite o altri difetti), il declassamento sarà a discrezione del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del verificatore.
 10. Nel caso in cui, la pezzatura si svolge su più campionature da Kg 1, si applica la media aritmetica semplice, delle pezzature e delle percentuali di difetto del prodotto.
 11. Il pagamento sarà effettuato in base alla scelta del prodotto ed alla pezzatura conferita.

Articolo 8 – Castagne Secche Sgusciate Scarto – Vestite – Spaccate

Il sottoprodotto della lavorazione delle castagne secche sgusciate deve essere:

- esente da muffe (piruto);
- esente da residui di lavorazione (corteccia di castagne, polvere e altri corpi estranei).



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

Articolo 9 – Castagne Secche in Guscio

1. Al momento della consegna, tutta la merce (Partita) verrà calibrata alla presenza del socio conferente, nel calibratore per le castagne in guscio della Cooperativa, con i seguenti fori di calibro:
 - Foro calibro 26;
 - Foro calibro 28;
 - Foro calibro 30;
 - Foro calibro 33;
 - Foro Fuori Calibro.
2. Dopo la calibratura sarà stabilito, con annotazione sul Documento di Trasporto, il peso dei vari calibri.
3. La verifica si svolge su campione da Kg 1, con relativa annotazione sul Documento di Trasporto, della:
 - percentuale di scarto (Bacato);
 - percentuale di morbide;
 - percentuale di muffa;
 - altri difetti riscontrati.
4. Il pagamento sarà effettuato in base al calibro conferito.

Articolo 10 – Noci Fresche

1. Si intendono Noci Fresche quelle consegnate fino al 15 Ottobre.
2. Dopo la smallatura e il lavaggio, si rileva il peso del prodotto.
3. Al peso si applica una detrazione del 4%.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

Articolo 11- Noci Secche

1. Si intendono Noci Secche quelle consegnate dopo il 15 Ottobre.
2. Prima dell'essiccazione, il prodotto deve essere smallato e lavato (procedimento che potrà essere fatto anche in Cooperativa, senza costi aggiuntivi a carico del socio).
3. L'essiccazione deve essere fatta sulle grate a fuoco lento.
4. Il prodotto essiccato al sole sarà declassato.

Articolo 12 – Altri Prodotti

Per il conferimento di altri prodotti agricoli di produzione dei soci, i soci dovranno far pervenire i propri piani aziendali colturali entro il 30 marzo di ogni anno ed entro il 30 settembre di ogni anno le quantità prodotte o da produrre.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di comunicare entro il 30 Aprile di ogni anno le variazioni da apportare alle colture annuali.

OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in relazione alle disponibilità finanziarie e alle esigenze aziendali, di effettuare anticipazioni di pagamento sui prodotti conferiti o da conferire.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione liquiderà i prodotti conferiti previa lettera di preavviso alla riscossione, tenendo conto dei Documenti di Trasporto in possesso della cooperativa, con saldo finale solo a chiusura di ogni campagna.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

Articolo 15

I soci sono tenuti a conferire il prodotto nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla scorta di un apposito calendario che verrà esposto in bacheca. Il Prodotto dovrà essere trasportato a cura del socio presso la sede sociale della Società Cooperativa.

Articolo 16

Il socio che non conferirà alla Cooperativa prodotti di cui ne è obbligato ai sensi dell'articolo 7 e seguenti dello Statuto, dovrà:

- Comunicare per iscritto prima dell'inizio della campagna che non avrà prodotti da conferire, motivando il mancato conferimento con argomenti riscontrabili.
- Nell'ipotesi accertata dal Consiglio di Amministrazione che il socio non ha rispettato l'art. 7 dello Statuto il comma 1 del presente articolo gli sarà applicata la multa di Euro 1.000,00 (Mille/00), salvo il potere di espulsione di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile e dall'art. 16 dello Statuto.

Articolo 17

Il socio ha l'obbligo di frequentare le assemblee dei soci ordinarie e straordinarie. In caso di impedimento ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio non amministratore sottoscrivendo una delega.

L'assenza ingiustificata sarà penalizzata con una multa di Euro 20,00 (Venti/00), per ogni assenza.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

ELEZIONI CARICHE SOCIALI

Articolo 18

Il rinnovo delle cariche sociali verrà regolato come segue:

- Possono essere candidati tutti i soci come disposto dallo Statuto e dal c.c.
- Gli Amministratori uscenti possono ricandidarsi
- I soci interessati alla candidatura devono farne richiesta scritta alla Società cinque giorni prima della data fissata per la votazione .

Articolo 19

Le elezioni degli organi sociali si svolgeranno nei seguenti modi:

- Secondo le modalità previste dallo Statuto e dal c.c.
- I nomi dei candidati, secondo l'ordine crescente del libro dei soci, saranno a disposizione degli elettori negli spazi destinati alla votazione e saranno affissi ben visibili nella bacheca prima che inizi l'assemblea.

RAPPORTI DI LAVORO INSTAURABILI CON I SOCI LAVORATORI

Articolo 20 - I soci lavoratori

- a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.
- b) Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.
- c) Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
- d) Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

Articolo 21 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3. della legge 142/01, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- subordinato;
- professionale;
- autonomo;
- di collaborazione coordinata e continuativa.

Tra socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purché compatibile con la posizione di socio.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

Per i soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.

Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i soci, precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi.

La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

Articolo 22 – Organizzazione aziendale

La struttura organizzativa - aziendale si articola:

- a. Nel servizio amministrativo – finanziario – tecnico;
- b. Nel servizio organizzativo e gestionale;
- c. Nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.

Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta cassa, amministrazione – organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale), e fanno capo funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione della immagine della Cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi.

Al servizio cui alla precedente lettera c) fanno capo tutte le attività proprie della Cooperativa quali:

- a) la raccolta e la commercializzare delle castagne e di qualsiasi altro prodotto agricolo ottenuto dalla conduzione delle aziende dei Soci, anche previa manipolazione, trasformazione e conservazione degli stessi ;
- b) la ricostituzione ed il miglioramento dei fondi castagnali e di qualsiasi fondo rustico;
- c) l'assistenza ai soci nella conduzione aziendale ai fini del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni sarà conseguito con l'ausilio di tecnici ;
- d) la costituzione o l'acquisto di impianti produttivi utili allo svolgimento dell'attività sociale;
- e) la gestione di spacci sociali di consumo;
- f) l'acquisto collettivo per la ripartizione ai soci di concimi, sementi, fitofarmaci, macchine, attrezzature, piante da frutto innestate o da innestare, carburanti e lubrificanti per l'agricoltura e quanto altro in genere serve all'esercizio della loro attività ;



Soc. Coop. a r.l. "Castagne di Montella"

- g) l'acquisto e/o il fitto di terreni per la conduzione e la gestione, nell'intento di formare aziende agricole idonee per l'esercizio di una moderna agricoltura, usufruendo di tutte le leggi in favore della formazione della proprietà contadina e delle attività sociali;
- h) la gestione di tutti i servizi di interesse comune e l'attuazione di qualsiasi iniziativa che possa giovare all'incremento produttivo delle aziende dei soci, al loro miglioramento economico, allo sviluppo ed alla diffusione dell'idea cooperativistica, nonché alla realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo e assistenziale a favore dei soci.

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO

Articolo 23 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato anche a tempo parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato sussistendone le condizioni.

La stipula del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.



Soc. Coop. a r.l. "Castagne di Montella"

Articolo 24 – CCNL applicabile e trattamento economico

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n.300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine , ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Ai fini del Trattamento economico di cui sopra si richiama:

Per i soci con rapporto di lavoro subordinato attivi il C.C.N.L. è specificatamente " AGRICOLTURA - COOPERATIVE E CONSORZI AGRARI."

In tale ambito il presente regolamento disciplina specificatamente quanto segue:

Classificazione dei Lavoratori (Parte Comune – art. 19 parte A) – B) – C)

Orario di lavoro (Parte comune – art. 22)

Riposo settimanale (Parte comune – art. 27)

Lavoro straordinario, notturno e festivo (Parte comune – art. 28 e 29)

Ferie (Parte comune – art. 19)

Assunzione (Parte Operai agricoli e florovivaisti - Art. 56)

Lavoro a tempo determinato (Parte Impiegati e quadri – art. 43 e parte operai art. 58).

Part.time (Parte comune – art. 23)

Retribuzioni Parte Operai Agricoli e florovivaisti – art. 63)

Trattamento in caso di Malattia infortunio non sul lavoro (Parte comune – art. 65)

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al presente articolo, di ulteriori trattamenti economici mediante:



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

- integrazione delle retribuzioni;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 25 – Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Articolo 26 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a) contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
- b) situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi economiche settoriali e locali;
- d) una carenza di liquidità finanziaria connessa al documento ritardato introito di crediti maturati.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.

Se necessario, l'assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 20 % del trattamento globalmente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.



Soc. Coop. a r.l. "Castagne di Montella"

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE

COORDINATA E CONTINUATIVA - AUTONOMO

Articolo 27 - Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della legge 142/2001, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 c. 1 lett. C bis DPR 917/86, le relative disposizioni di legge:

- ai fini fiscali l'articolo 48 bis comma 1 DPR 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche,
- ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 DLGS 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il contratto di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

Articolo 26- Condizioni per la stipula del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.



Soc. Coop. a r.l. "Castagne di Montella"

Articolo 29

Il contratto di lavoro dei soci di tipo autonomo è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dalla Legge 443/1985 e dall'articolo 13 della Legge 57/2001 con i conseguenti effetti ai fini dell'inquadramento previdenziale e fiscale. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il corrispondente tipo di contratto, anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

Articolo 30 – Trattamento economico

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- integrazione del compenso.
- Aumento gratuito del capitale sociale.
- Distribuzione gratuita di quote di partecipazione cooperativa.

Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro coordinato e continuativo di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di lavoro, o secondo quanto previsto dal contratto individuale.

La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.



Soc. Coop. a r.l. "Castagne di Montella"

Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

Articolo 31 – Modalità di svolgimento dell’incarico

Nello svolgimento dell’incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa. Garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concorsati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell’incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.

Articolo 32 – Obblighi del socio

Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell’ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire il pieno perseguimento dell’incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

Articolo 33 – Rinvio

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al precedente articolo 26 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

Articolo 34 – Revoca e scioglimento del rapporto

L'accertata oggettività inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

NORME DIVERSE

Articolo 35 – Organizzazione del lavoro

I soci con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa organizzano le loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa instaurato ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro.

La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento repute necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività.

La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il consiglio di amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti.

In ogni caso l'interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l'esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.

Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.

Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi motivi e comprovanti motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

Articolo 36 – Distribuzione del lavoro

La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitare soltanto a orario ridotto.

In tale ipotesi i trattamenti retributivi intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.

Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di crisi aziendale.



Soc. Coop. a r.l. "Castagne di Montella"

Articolo 37 – codice disciplinare

I contratti di lavoro subordinati si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicando per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

Articolo 38 – Comunicazione di ammissione

L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art. 1 della Legge 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro continuato e continuativa contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 675/96 (norme sulla privacy).

Articolo 39 – Assenze

I soci sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione o al responsabile del personale, anche secondo quanto disciplinato dalle delibere assembleari in materia, le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.



Soc. Coop. a r.l. "Castagne di Montella"

Articolo 40 – Norme sulla sicurezza sul lavoro

I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata. Quando è previsto che i soci operino all'interno di strutture con cui la cooperativa ha assunto l'obbligo di espletare servizi, il consiglio di amministrazione, per cognizione, dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

Articolo 41 – Indumenti di lavoro

I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza.

I soci sono tenuti ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Qualora si verificano inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.

Articolo 42 – Infortuni

I soci soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligati - salvo causa di forza maggiore - a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore dal suo rilascio al socio.



Soc. Coop. a r. l. "Castagne di Montella"

La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

I soci con un contratto diverso da quello di cui al comma precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell'INAIL o di altri enti assicurativi pubblici saranno a carico dei soci stessi.

Articolo 43 – Partecipazione

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato.

Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.

Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci.

Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi.

Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.